SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 1951

(45ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » **(N. 1371)** (*Di iniziativa del senatore Raja*):

VARRIALE, *relatore* . . . . . *Pag.* 376
MERLIN Umberto 377
PICCHIOTTI 378
AZARA 379
ADINOLFI 380
MAGLIANO 380
ROMANO Antonio 380
MUSOLINO 381
RIZZO Giambattista 381, 382
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 381, 382
PRESIDENTE 382

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Applicazione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei miglioramenti economici previsti e disposti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 » **(N. 1575)** (*Di iniziativa dei senatori Donati, Varriale e Zelioli*):

SPALLINO, *relatore* . . . . *Pag.* 383, 385 391
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 383, 390, 392
AZARA 384
RIZZO Giambattista 384
BOERI 385
DONATI 391
PRESIDENTE 391
NOBILI 392
BERLINGUER 392

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » **(N. 1503)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BOERI, *relatore* 393

(Discussione e approvazione)

« Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile » **(N. 1602)** (*Di iniziativa del deputato Lecciso*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

VARRIALE, *relatore* 399

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Merlin Umberto, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale, Zelioli e Allegato.

È altresì presente l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) » (N. 1371) *(Di iniziativa del senatore Raja).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Raja: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, concernente la soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) ».

Informo la Commissione che su questo disegno di legge era stato richiesto il parere della 5ª Commissione.

Do pertanto la parola all'onorevole relatore perchè riferisca in merito.

VARRIALE, *relatore*. Vorrei fare una osservazione preliminare in merito al parere negativo della 5ª Commissione permanente del Senato. Essa adduce due argomenti a sostegno della sua deliberazione, dei quali uno, secondo me, esula completamente dalla sua competenza, perchè si tratta di interpretare quel che il disegno di legge Raja vuole proporci; e l'altro si limita a voler dimostrare che il provvedimento reca, sia pure indirettamente, un maggiore onere a carico dello Stato.

Al riguardo mi permetterei di osservare questo: che si tratta di una interpretazione che nulla innova al disposto della legge interpretata, la quale, regolando la materia, tiene presenti i necessari mezzi finanziari. In secondo luogo, sopratutto, non si propone affatto, nella specie, di aumentare i posti nell'organico dei cancellieri di grado X e IX, ma semplicemente di chiarire che, allo scrutinio indetto per coprire quello stesso numero di posti vacanti in tale organico, possano partecipare anche i nuovi funzionari di cancelleria provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti. Mi pare quindi che la questione economica esuli completamente dall'argomento e che il pericolo di un maggiore aggravio per il bilancio è completamente scongiurato, perchè si tratta semplicemente di vedere se gli aiutanti debbano essere o meno promossi.

Intendendo superate quindi le obiezioni sollevate dalla Commissione di finanze e tesoro, passo ad illustrare brevemente la sostanza del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

La legge 24 dicembre 1949, n. 983, attuando un provvedimento di manifesta equità, già auspicato dallo stesso Ministero di grazia e giustizia, dispose la soppressione del ruolo *B* degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie, ed il passaggio al ruolo *B* degli aiutanti in possesso del titolo di studio richiesto per i cancellieri ed i segretari delle Procure. Gli aiutanti, infatti, come fu riconosciuto nelle relazioni e nelle discussioni del relativo disegno di legge nei due rami del Parlamento, avevano, sempre, adempiuto a tutte le attribuzioni demandate ai cancellieri ed ai segretari giudiziari, con assoluta identità di funzioni, corrispondendo pienamente alle esigenze degli uffici. Senonchè, essendo in corso di espletamento lo scrutinio per merito comparativo, ai fini delle promozioni al grado IX dei predetti funzionari del gruppo *B*, il Ministro della giustizia, con circolare 9 ottobre 1950, n. 104/1, dispose l'esclusione degli ex-aiutanti per non avere essi maturato il biennio di permanenza nel grado conseguito nel gruppo *B*, periodo minimo disposto dall'articolo 6 regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, non derogato dall'articolo 5 della cennata legge 24 dicembre 1949, n. 983, ivi disponendosi: « agli effetti delle successive promozioni ai gradi IX e X del gruppo *B* si tiene conto del servizio prestato, nel ruolo degli aiutanti, per due terzi ». Tale articolo, secondo la detta circolare, conterrebbe una riduzione del periodo necessario per la promovibilità, identica a quella contemplata nel regio decreto suindicato, donde l'applicabilità nella specie, agli effetti della promozione degli ex-aiutanti,

del limite minimo e inderogabile del compiuto biennio nel nuovo ruolo.

Contrasta recisamente tali argomentazioni ministeriali il disegno di legge in esame presentato dal senatore Raja nella seduta del 14 novembre 1950. Propone esso, infatti, che, con interpretazione autentica del Parlamento, si riconosca che i due terzi del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti siano operanti, prescindendosi dalla norma di cui all'articolo 6 del cennato regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e da qualsiasi altra disposizione limitativa prevista dagli ordinamenti in vigore.

Reputa il relatore incontestabile il fondamento giuridico di tale disegno di legge per la *mens* e la *ratio* della cennata legge 24 dicembre 1949, e per l'inapplicabilità, *in subiecta materia*, delle norme richiamate dalla predetta circolare ministeriale.

Per quanto si riferisce allo spirito ed alla finalità della legge, basta rievocarne i lavori preparatori e le relative disposizioni, ispirate a manifesti intendimenti di equità verso la categoria degli aiutanti, dei quali si riconobbe la piena idoneità all'esercizio delle funzioni di cancelliere, e si dispose identità di trattamento, omettendosi qualsiasi riferimento alle disposizioni del decreto 2 maggio 1940.

Ben a ragione la relazione del senatore Raja rievoca, all'uopo, il disposto dell'articolo 4 della legge stessa, ivi disponendosi che gli aiutanti dichiarati idonei dalla Commissione centrale di scrutinio sono nominati primi cancellieri o primi segretari se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe se provenienti dal grado X. Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe.

L'inapplicabilità, poi, nella specie, dell'articolo 6 del decreto 2 maggio 1940, si desume dalle seguenti considerazioni. Dispone tale articolo: «I periodi minimi di servizio per la promozione al grado X dei gruppi *A* e *B* previsti dall'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e successive estensioni, sono stabiliti in un anno per il gruppo *A* e in due anni per il gruppo *B*, compreso il periodo di prova. Le riduzioni dell'anzianità di servizio per la promozione al grado X dei gruppi *A* e *B*, previste dalle disposizioni vigenti, possono cumularsi, ma in ogni caso la promozione non può essere conseguita se non siano compiuti i periodi minimi di servizio nel grado XI indicato nel comma precedente.

«Analogamente le riduzioni di anzianità di servizio previste dalle disposizioni vigenti per l'ammissione agli esami di promozione al grado VIII di gruppo *A*, al IX di gruppo *B* e al grado XI di gruppo *C*, possono cumularsi, ma in ogni caso è necessario che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono, tenuto conto, ai fini del compimento del biennio, dell'eventuale periodo di prova o di alunnato».

Tale articolo, dunque, presuppone che il funzionario si sia giovato di notevoli riduzioni nel periodo anteriore al suo passaggio nel nuovo ruolo, e che il passaggio stesso sia volontario. Nè l'uno nè l'altro presupposto si verifica invece per gli ex aiutanti, non essendosi disposte riduzioni nei riguardi dei cancellieri, ed avendo la legge del 1949 soppresso il ruolo degli aiutanti, inquadrandoli conseguentemente nel ruolo dei cancellieri. L'eccezionalità della norma dell'articolo 6 predetto e la mancanza d'identità tra i casi ivi previsti e quelli previsti dall'articolo 6 della legge ostano ad ogni applicazione estensiva o analogica del ricordato articolo.

Disponendo l'articolo 5 che il servizio prestato dall'ex aiutante nel ruolo di provenienza debba computarsi utilmente per due terzi, si uniforma alla norma generale di cui all'articolo 9 lettera *b*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed all'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, i quali dispongono che «agli impiegati che abbiano prestato, nella stessa Amministrazione, servizio in ruoli di altri gruppi, tale servizio viene computato, se appartenenti ai ruoli di gruppo *B*, per due terzi ove provengano dai ruoli del gruppo *C*».

Per le suesposte considerazioni il relatore propone alla Commissione di approvare il disegno di legge.

MERLIN UMBERTO. Io dichiaro che sono molto perplesso circa l'opportunità di approvare il presente disegno di legge. Innanzi tutto,

osservo che si tratta di una legge che abbiamo approvato non molto tempo fa, che è ancora fresca di inchiostro – reca la data del 24 dicembre 1949 – e già si comincia a dire che abbiamo bisogno di farne l'interpretazione.

RAJA. Il disegno di legge scaturisce da un provvedimento del Ministero, il quale, con una sua circolare, esclude dalla partecipazione allo scrutinio tutti coloro che erano stati immessi nel ruolo *B*.

MERLIN UMBERTO. Ed allora vuol dire che il Ministero, che è poi l'organo competente, ha interpretato la legge nel senso contrario a quello che faremo noi oggi.

Il fatto si è che per un atto di bontà – che sempre ispira questi piccoli disegni legge – cediamo alle pressioni che vengono dagli interessati. Parliamoci chiaro, con molta confidenza e chiarezza. Sono gli interessati i quali cominciano a caricare noi parlamentari di memoriali, di istanze, di studi ecc., e che domandano il nostro aiuto.

Orbene, io ricordo – perchè ho avuto l'onore qualche anno fa di coprire l'ufficio che oggi ricopre con tanta autorità l'onorevole Tosato – che fin da allora la questione degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie era in stato di effervescenza. Io non ero contrario alla loro sistemazione ed ho fatto tutto quel poco che ho potuto, fin da allora, perchè si prendessero provvedimenti a loro favore.

Abbiamo fatto molto perchè gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie erano indubbiamente dei funzionari che facevano il loro dovere, e dei quali ormai qualcuno aveva anche compiuto 20 anni di servizio e che, anche a causa la guerra, esplicavano le funzioni vere e proprie dei cancellieri, e qualche volta anche – sia detto a loro onore – facevano meglio dei cancellieri stessi, perchè la loro lunga attività di servizio, ripeto, li aveva portati ad essere benemeriti e capaci. Certo è però che il biglietto di ingresso lo avevano ottenuto in un modo diverso, cioè erano entrati in carriera per una via diversa da quella che avevano percorso i cancellieri, e qualcuno di essi senza subire nemmeno un esame. Alcuni aiutanti furono assunti ad esempio, su chiamata del Presidente del Tribunale o di un giudice loro amico.

Comunque, il tempo è un grande medico, che sana tante piaghe, e quando, dopo venti anni, qualcuno di questi funzionari, pur ammettendo di essere entrato nell'Amministrazione con un biglietto non regolare, ha richiamato l'attenzione sulle funzioni esplicate, la equità, che è sempre sovrana e che ci spinge per ragioni di sentimento, ha fatto sì che noi li abbiamo favoriti. I miei successori, naturalmente, hanno completato l'opera, ed è venuta fuori questa legge, la quale dà loro una sistemazione giuridica insperata. Il chiederci quindi che si interpreti questa legge ancora più benevolmente nei loro riguardi, non mi pare che sia opportuno, anche in considerazione di quell'articolo per cui il periodo di servizio prestato da questi funzionari viene conteggiato per due terzi. Voi capite benissimo la ragione per la quale il legislatore ha stabilito questo periodo: si è fatta una media, perchè qualcuno aveva trenta anni di anzianità, qualcun altro ne aveva 15 o 20.

Se vogliamo fare una legge che completi le agevolazioni già notevoli concesse, diciamolo con una nuova legge, ma non mediante una legge interpretativa.

Il decreto del 1940 ha ridotto i periodi di anzianità richiesti per la promozione al gradoX dei ruoli di gruppo *A* e *B*, al grado XI per i ruoli di gruppo *C*, a soli due anni, affinchè per lo meno quelli che sono entrati in carriera regolarmente restino nel grado *B* due anni, che non è poi un secolo; diciamo quindi che *melius re perpensa*, come dicevano i latini, vogliamo fare una disposizione nuova, ma non una interpretazione della legge precedente, la quale ha già dato molto a questa categoria, benemerita, sia pure, ma che in ogni modo è entrata in una forma non regolare in carriera.

Pertanto pregherei la Commissione di non voler approvare il disegno di legge.

PICCHIOTTI. Intendo fare una piccola osservazione di carattere pratico. Io sono favorevolissimo al disegno di legge Raja anche perchè non si avveri quello che purtroppo già si verifica in Italia: che la giustizia arriva in ritardo, quando già le cose sono maturate. Ciò avviene perchè molti, moltissimi di quei cancellieri, hanno già compiuto due anni di tirocinio nel gruppo *C*, per cui non si dà niente

alla categoria, che ha già completato più di due anni di servizio nel gruppo *C*.

Ritengo per questo che il disegno di legge abbia un contenuto di giustizia e di verità, e pertanto mi associo completamente a quello che ha detto il collega Varriale.

AZARA. Io sono d'accordo circa la motivazione che il collega Merlin ha fatto – in modo molto chiaro, preciso ed esauriente – del suo avviso contrario a quello del collega Varriale. Qui non siamo in materia di interpretazione, siamo in materia di modifica. Vogliamo fare una ulteriore modifica a favore di questa povera gente, per ragioni di equità, di generosità? Nessuna difficoltà. Ma non possiamo in sede interpretativa aggiungere disposizioni che, al momento dell'approvazione della legge, non volevamo. Infatti ricordo benissimo che l'altra volta fui proprio io ad appormi a quelle tali modifiche che si volevano apportare alla legge del 24 dicembre 1949, prevedendo proprio – e fui buon profeta – che in un secondo momento sarebbe avvenuto quello che oggi avviene. A brevissima scadenza di tempo – dissi – noi avremo o delle interpretazioni, o delle nuove disposizioni che, in un secondo momento, per mancanza di aiutanti cancellieri, ci porteranno – poichè quelli oggi entrati come aiutanti, esercitando le funzioni che debbono esercitare in forza della legge, passeranno di grado – a dover colmare i vuoti che si verificheranno.

Oggi, la situazione dal punto di vista pratico è questa: si dice che questo disegno di legge serve soltanto per le promozioni. Non è solo per questo, perchè quando costoro saranno promossi, non vorranno più espletare quelle funzioni meno nobili – uso la parola eufemistica – che consistono nella copiatura, nella registrazione di atti, ecc., funzioni che oggi spesse volte sono compiute, a causa della deficienza del personale, dai cancellieri, poichè la legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato dice che, in caso di necessità, anche un funzionario di grado superiore deve compiere il lavoro del funzionario di grado inferiore.

Bisogna pensare quindi alle conseguenze pratiche alle quali andiamo incontro con questo disegno di legge. Come vi diceva poco fa il collega Merlin, con la legge che abbiamo approvato lo scorso anno, gli aiutanti di cancelleria sono stati agevolati moltissimo nella carriera e soprattutto nella loro sistemazione giuridica – cosa anche questa di importanza non inferiore alla sistemazione economica. Io non parlo come tecnico finanziario, parlo semplicemente da un punto di vista giuridico e politico. Se vogliamo migliorare le condizioni della categoria, non ho nulla in contrario, perchè non è nel mio animo il desiderio di voler sottrarre a chi ha poco; ma, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista di linea amministrativa statale, credo che ciò non dovremmo fare perchè non sappiamo quale onere potrebbe derivarne allo Stato.

RAJA. Onere finanziario per lo Stato non ci può essere.

AZARA. Onorevole Raja, sappiamo che l'onere ci sarà e che non sarà lieve, perchè tutto il lavoro di copiatura e di registrazione, oggi compiuto dagli aiutanti, dovrà essere affidato a nuovi impiegati. Intendiamoci, non ci sarebbe nulla di male, ma l'essenziale è che, quando vogliamo fare una innovazione, lo diciamo chiaramente.

Rammento bene che l'altra volta si disse: approviamo pure questo disegno di legge, poichè gli aiutanti continueranno a svolgere tutto il lavoro che loro compete. Io dissi che me lo auguravo, ma ora, come diceva poco fa il collega Merlin, sono passati solo pochi mesi e ci troviamo di fronte a questa che, si sostiene, è una legge interpretativa. Ma qui, ripeto, l'interpretazione è chiara, a mio modo di vedere, onorevole Raja, e quindi non c'è bisogno di questa legge.

RAJA. Se avremo delle dichiarazioni da parte del Ministro di adesione alla tesi che lei sta esprimendo, ritiro il progetto di legge.

AZARA. Quella che sto esprimendo è una mia opinione personale; non so che cosa ne pensi il Governo.

Non cerchiamo, compiendo questo passo, di aggravare ancora quel che abbiamo già fatto. Io, in sede di interpretazione, rispetto qualunque legge sia stata fatta, anche se errata; però, se ci mettiamo sul terreno di fare altre leggi interpretative delle precedenti, io dico: badate che con queste interpretazioni finiamo per ingarbugliare le cose. Ripeto che, se c'è da fare

del bene a questa categoria, sono il primo ad alzar la mano, ma a ragion veduta.

ADINOLFI. Signor Presidente, non vorrei si dicesse da parte della Commissione che io sono l'interprete di manica larga, pur sembrando a me che voi siete gli interpreti delle leggi di manica stretta. Noi perdiamo del tempo a discutere di questo disegno di legge quando per lo Stato non c'è alcun onere finanziario e quando non c'è la pressione di una categoria, come si dice, ma c'è solo l'interesse esclusivo della giustizia.

Finora tutti dichiarano che i cancellieri sono oggi insufficienti. Ma come vogliamo riparare all'insufficienza del numero dei cancellieri ? Si è riparato già con una rabberciatura, facendo svolgere agli aiutanti – da circa venti anni a questa parte – le mansioni di cancelliere. Si tratta perciò di riconoscere un diritto a questa benemerita categoria.

Ma in che cosa consistono le funzioni di cancelliere ? Si tratta di uno scritturale aulico della giustizia, il quale in effetti non è altro che uno sgorbiacarte, che non interpreta nulla delle leggi e non applica che le norme prescritte.

Orbene, gli aiutanti da venti anni esercitano queste mansioni e non solo si sono perfezionati nell'esercizio, ma molti di essi si son laureati; e quando si obietta che essi sono entrati per una via diversa da quella normale, perchè al principio furono chiamati dalla bontà di un Presidente di tribunale, io replico che non solo dopo venti anni questa irregolarità è ormai annullata, ma che adesso, per il passaggio in ruolo, essi dovranno superare il vaglio della Commissione centrale di concorso la quale, se è una Commissione che adempie al suo dovere, respingerà chi non è idoneo.

Ci si dilunga sul fatto se vogliamo dire « interpretazione » oppure « nuova legge ». È questa una decisione che si prende in un minuto; se credete che non sia esattamente una interpretazione, possiamo dire che si tratta di nuove norme, di nuove indicazioni in merito alla legge del 24 dicembre 1949, ma non ci fermiamo troppo lungamente su dettagli del genere. Il mondo, la storia si muovono in modo più veloce, e ci sorprendono. C'è una categoria in disagio, ed il disagio è legittimo: saniamolo, dunque, non con un atto di benevolenza, ma con un atto di utilità collettiva, perchè anche voi riconoscerete che le cancellerie vanno male, e dobbiamo perciò considerare che, se noi non acquietiamo questa categoria, essa non potrà svolgere adeguatamente la sua attività.

MAGLIANO. Come ricorderete, io fui uno di quelli che proposero il disegno di legge che oggi dovrebbe essere o migliorato o interpretato. Debbo dichiarare che io e molti altri colleghi firmatari del disegno di legge, che dette luogo ad una approfondita discussione sia in Commissione che in A semblea, ci proponemmo i criteri esposti ora dal collega Adinolfi.

Debbo affermare ancora, però, che non appena il disegno di legge fu approvato io, e con me molti altri colleghi, ricevemmo moltissime proteste da parte di molti altri gruppi di questi funzionari, specialmente da parte dei cancellieri ufficiali, quelli che erano entrati con tutti i crismi, i quali, nei concorsi e nelle promozioni, vedevano già un pericolo per la loro professione.

Debbo anche dire – e mi rincresce di non essere d'accordo in ciò con il collega Adinolfi – che molti di noi si sono pentiti di aver presentato quel disegno di legge, perchè la soppressione del gruppo *C* ha creato delle gravissime difficoltà negli uffici giudiziari; ed oggi si propone di ristabilire il gruppo *C*, perchè quelle che sono le più modeste funzioni degli uffici giudiziari non sono espletate da nessuno. È chiaro quindi che i già avvantaggiati, se saranno promossi, non adempiranno più ai loro doveri.

Io penso pertanto che, da un punto di vista equitativo, non ci sia bisogno di interpretare la legge che noi proponemmo, la quale, a mio avviso, dispone quello che il collega Raja vuole oggi stabilire con una nuova legge. Se il Ministero poi, interpretando in un modo diverso, viola la legge, ci sono gli organi di merito che debbono riporta e l'interpretazione della legge nel suo giusto binario.

Ritengo, comunque, che le dichiarazioni che ci farà tra poco l'onorevole Sottosegretario chiariranno la situazione.

ROMANO ANTONIO. Anch'io ritengo che sia opportuno mantenere il gruppo *C*, perchè se c'è una Amministrazione che ne ha bisogno

è proprio l'Amministrazione della giustizia. La legge del 24 dicembre 1949 andò avanti a furia di infinite pressioni esercitate dagli interessati, e pertanto, dal punto di vista giuridico, hanno ragione i senatori Azara e Merlin; però, guardando la questione dal punto di vista equitativo, non mi sembra sia il caso ora di danneggiare la categoria degli aiutanti, che è pur tanto benemerita.

MUSOLINO. A nome del Gruppo comunista, mi dichiaro favorevole alla relazione del collega Varriale.

Debbo rilevare che sono esatte, dal punto di vista formale, le considerazioni dei colleghi Merlin ed Azara, ma, dal punto di vista sostanziale, io non credo che lo Stato, dall'approvazione di questo disegno di legge, riceva un danno.

Dobbiamo rammentare altresì che noi usciamo da un periodo di fascismo e da una guerra, e che pertanto dobbiamo sanare tutte le anomalie sorte dalla precedente situazione.

Invito pertanto i colleghi della Commissione ad approvare le conclusioni contenute nella relazione del collega Varriale.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non desidero entrare nel merito del provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame, ma sento il bisogno di fare due ossevazioni d'ordine generale che – come forse i colleghi ricorderanno – trovano riscontro in analoghe dichiarazioni che ho fatto in altre occasioni.

Prima considerazione. L'osservazione che mi è venuta spontanea, e che è stata fatta già dal collega Azara, è che ancora una volta questo disegno di legge dimostra gli inconvenienti a cui si va incontro quando non si affronta un argomento in modo organico – come noi tra poco affronteremo l'ordinamento degli aiutanti ufficiali giudiziari – ma si cerca, con una di quelle che ormai comunemente si chiamano « leggine », di sanare delle particolari situazioni o di valutare particolari condizioni, senza però prevedere tutte le conseguenze che in un secondo tempo possono derivare da una modifica legislativa.

Seconda considerazione, sulla quale vorrei richiamare la vigile attenzione dei colleghi. Se ben so, la questione dell'interpretazione della legge del 1949 di iniziativa parlamentare – inutile ricordare i colleghi che la presentarono – è stata portata davanti agli organi di giustizia amministrativa. Orbene, onorevoli colleghi, noi facciamo parte della Commissione di giustizia e dobbiamo tener presente che non possiamo risolvere, attraverso una legge, delle cause che sono devolute al giudice naturale (per usare una formula che è stata spesso ripetuta). Io posso capire che l'Amministrazione, nella giusta valutazione ed interpretazione della legge, arrivi magari ad una transazione attraverso l'Avvocatura dello Stato; ma a me sembra grave che, nel momento in cui il giudice si deve pronunciare sulle conseguenze di una legge e sulla interpretazione della legge medesima, il potere legislativo intervenga per decidere. Qualche cosa del genere è già avvenuta e potremmo anche arrivare all'affermazione che, in casi eccezionali, si possa ammettere che il Parlamento non ha nessun vincolo costituzionale in proposito e che possa arrivare a delle forme di legislazione; ma di regola, onorevoli colleghi, teniamoci ben lontani da questo, che può rappresentare un malvezzo e che, a mio avviso, non contribuisce certo al prestigio del Parlamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho ascoltato attentamente la discussione su questa proposta di legge, ed esprimo subito la mia impressione personale.

Io credo che effettivamente si possa fare una questione di interpretazione, perchè la legge del 1949 ha soppresso un ruolo. Gli aiutanti di cancelleria sono passati nel ruolo della cancelleria, il servizio prestato precedentemente nel ruolo degli aiutanti viene computato in una certa proporzione, e non si capisce la ragione di quell'articolo 6 che prevede la permanenza di due anni in un determinato ruolo prima di passare nel ruolo superiore.

L'inquadramento automatico degli aiutanti di cancelleria nel ruolo di cancellieri credo che si possa sostenere, confortato da seri motivi, e ritenendo l'articolo 6 effettivamente assorbito.

Comunque, dai termini della questione risulta chiaro che effettivamente si pone una questione di interpretazione della legge. Ed allora, a mio avviso, la questione non è più di carattere particolare, ma diventa, come diceva il senatore Rizzo, di carattere generale. Vale a dire, è opportuno che ogni qualvolta

sorge l'esigenza dell'interpretazione di una legge – non mi riferisco assolutamente al caso particolare, pongo la questione generale, che riguarda il metodo di lavoro parlamentare e la posizione del Parlamento di fronte alle questioni che possono domani toccare l'Autorità giudiziaria – è opportuno, dicevo, che il Parlamento, ogni qual volta sorge una questione di interpretazione della legge, in cui sembra che sia sostenibile con buoni argomenti una tesi contro l'altra, intervenga con una norma interpretativa e che appunto interrompa la sua attività organica per ritornare – direi – su se stesso, per spiegare la norma all'Amministrazione, ma anche per precedere l'opera del giudice ?

L'onorevole Adinolfi ha fatto una osservazione, in un certo senso molto acuta, quando si è chiesto: ma allora, ad impedire una nuova norma di legge, basterebbe che, ogni volta che sorge una simile questione, ci fosse una citazione di fronte all'Autorità giudiziaria ?

Io dico che questo è proprio l'indice della esistenza di una questione di interpretazione, nè io penso che si ponga una questione di fronte all'Autorità giudiziaria per impedire volutamente l'intervento del legislatore. Non escludo, intendiamoci bene, che il legislatore, in determinati casi, possa intervenire e prevenire anche l'attività del giudice e risolvere anticipatamente la questione; ma questo farà dove ci sia un interesse pubblico così notevole da essere superiore a quell'andamento normale della cosa pubblica, secondo il quale nella questione dell'interpretazione della legge vi è una Autorità giudiziaria precostituita.

Ora, non intendo assumere qui, in particolare, una posizione nè positiva nè negativa, nè una posizione favorevole al punto di vista espresso dall'Amministrazione con quella tale circolare che è stata ricordata, nè una posizione contraria. Ritengo che la questione sia dubbia e che andrebbe riesaminata.

E pertanto domando: dato che è già pendente di fronte al Consiglio di Stato una vertenza relativa a questa legge, è opportuno che il Parlamento, per le considerazioni generali che ho fatto, intervenga per risolvere la questione ? Si tratta di una questione di carattere così generale che veramente assorbe la questione di carattere particolare.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario Tosato ponga la questione su di un piano più elevato. Egli dice: qualunque sia il valore che si darà alla legge, è opportuno che il Parlamento decida una controversia in atto, quando c'è il giudice naturale che deve deciderla ? Se poi questo giudice desse torto ai cancellieri, allora sorgerà il bisogno della legge per rimediare.

PICCHIOTTI. Sarebbe bene conoscere quale è il contenuto preciso della richiesta degli interessati al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Testualmente: l'interpretazione di questa legge.

ADINOLFI. Vogliamo proprio sottometterci ad altri poteri, se pur rispettabili ed altissimi ?

RIZZO GIAMBATTISTA. Normalmente la funzione di interpretazione de la legge spetta al giudice.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei fare, a questo punto, dopo le osservazioni di carattere generale esposte poc'anzi, una proposta di sospensiva, la quale mi permetta di riesaminare la questione con l'Amministrazione, il che non esclude che essa possa giungere ad un avviso diverso. Se potessimo arrivare a questa conclusione, che non esclude *a priori*, nè d'altra parte anticipa una posizione contraria, avremmo risparmiato del tempo prezioso.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione possa accettare senz'altro la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Sottosegretario.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io ritengo che in questo caso, riesaminando la questione, l'Amministrazione possa avvalersi dell'organo che nello stesso tempo è di difesa dell'Amministrazione ma anche organo di consulenza, cioè l'Avvocatura generale dello Stato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La difficoltà non è costituita soprattutto dalla attitudine del Ministero della giustizia, perchè questa questione dell'interpretazione della legge incide sulla decisione non solo del Consiglio di Stato, ma anche della Corte dei conti che deve registrare i decreti. Però, prendendo gli opportuni contatti, io ritengo di poter dare alla Commissione

entro la settimana ventura una risposta esauriente in proposito.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il disegno di legge di iniziativa del senatore Raja si intende rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Applicazione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei miglioramenti economici previsti e disposti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 » (N. 1575) (*Di iniziativa dei senatori Donati, Varriale e Zelioli*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge di iniziativa del senatore Donati ed altri: « Applicazione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei miglioramenti economici previsti e disposti dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Prima della relazione, bisogna forse affrontare una questione pregiudiziale, che ha attinenza con quanto si è discusso un momento fa per il precedente disegno di legge.

Anche per questo disegno di legge ci sono non uno, ma due pareri della 5ª Commissione del Senato. Uno di questi pareri mi è pervenuto ieri sera, a firma del senatore Paratore, ed in esso si dice che la Commissione si oppone al disegno di legge, perchè pensa che, avendo già giudicato in senso negativo a proposito dei diritti casuali, l'estendere le provvidenze della legge 11 aprile 1950 anche ai cancellieri comporterebbe un gravissimo onere per lo Stato, senza contare che la norma sarebbe in contrasto con quanto è già stato deliberato.

Questa mattina mi è pervenuto un secondo parere della 5ª Commissione, analogo al primo, con l'aggiunta però delle seguenti parole di pugno del Presidente: « In ogni caso si prega la Commissione – premesso che esiste un ricorso al Consiglio di Stato – di sospendere la discussione ».

Per quel che mi riguarda, sono contrario alla sospensiva. È stato detto che nella Costituzione non c'è alcun divieto, anche quando pende una citazione od un ricorso al Consiglio di Stato, a che il legislatore possa autenticamente interpretare una sua legge. Si è discusso a lungo se si può interpretare autenticamente o meno, perchè si dice che una legge che interpreta la vecchia legge non è altro che una legge nuova; comunque, ammesso che si dia al legislatore questa facoltà, penso che non dobbiamo fermarci di fronte ad un ricorso al Consiglio di Stato. L'onorevole Presidente ricorda certamente di avermi detto ieri che, molto probabilmente, quegli infelici signori che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato in data 30 marzo 1951, pare abbiano receduto dal loro atteggiamento, o quanto meno che il Consiglio di Stato, venuto a conoscenza della presentazione di questo disegno di legge, ha sospeso ogni decisione in attesa che il Parlamento giudichi.

Aggiungo altresì che qui il conflitto non è tra i cancellieri e il Ministero della giustizia, bensì è tra il Ministero della giustizia e il Ministero del tesoro. Io ho avuto la fortuna di ricevere il testo della richiesta, che reca la data del 9 novembre 1950, che il ministro Piccioni rivolgeva al Ministro del tesoro, in cui pregava i signori di quell'Amministrazione di decidersi a dare l'indennità di funzione anche ai cancellieri e ai segretari. Potrò leggervi per intero questa richiesta non appena avremo risolto la questione pregiudiziale.

Ripeto, personalmente ritengo che nessuno meglio del legislatore possa interpretare autenticamente il significato, la *mens legis* della legge 11 aprile 1950, n. 130.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto ciò che ha detto l'onorevole relatore, e cioè che esiste un contrasto fra il Ministero della giustizia e il Ministero del tesoro. Il Ministero della giustizia sostiene che, almeno in parte, certamente l'indennità di funzione debba essere corrisposta ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, perchè vi sono delle attività di questa categoria le quali non si possono considerare come attività sue proprie, ma che sono ad essa deferite dalla legge come attività di natura diversa e che essa esercita

anche per incarico, chè altrimenti dovrebbero essere affidate a persone estranee all'Amministrazione.

Però debbo far presente che nelle varie trattative che si sono svolte al Ministero della giustizia per questa questione della corresponsione dell'indennità di funzione, tra l'Amministrazione e gli interessati, ad un certo momento si erano profilate due soluzioni: una di queste era di sentire il Consiglio di Stato in sede consultiva. Al che mi sono permesso di osservare che, siccome il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva in definitiva non è un parere vincolante, e siccome il ricorso al Consiglio di Stato avrebbe fatto perdere parecchio tempo perchè i suoi pareri non pervengono da un giorno all'altro, sarebbe stato opportuno che gli stessi interessati adissero il Consiglio di Stato; e il ricorso è stato fatto. Ora, di fronte a questo ricorso torna la questione di carattere generale; vale a dire, è opportuno, anche in questo caso, che il Parlamento intervenga ?

In proposito, debbo ricordare che la questione dell'applicazione o meno dell'indennità di funzione ai cancellieri ha molto agitato la categoria, e per essa si prevedono anche delle manifestazioni di sciopero. Così la questione, sotto un certo aspetto, si complica, nel senso che nella sua valutazione generale entra un nuovo elemento politico. Ed allora, dato tutto quel che ho detto, date le controversie, dati i contrasti, dato il ricorso al Consiglio di Stato e data anche oggi una minaccia di sciopero, è opportuno in questo momento che il Parlamento intervenga e risolva senz'altro la questione ?

Però, riportando la questione nei suoi esatti termini, è indubbio che anche in questo caso si ha una tipica, pura e semplice questione di interpretazione di una legge. Notate bene, non è che il Parlamento si trovi oggi di fronte a contrapposte interpretazioni della legge date dalla Autorità giudiziaria, per cui si riscontrerebbe la necessità di una interpretazione autentica. Una interpretazione giudiziaria ancora non esiste; ed allora è opportuno o no che il Parlamento intervenga ?

È anche questa una questione di carattere generale che pongo all'attenzione della Commissione.

AZARA. Sulla questione pregiudiziale, io convengo che nel caso di questo disegno di legge, a differenza del precedente, ci troviamo di fronte ad una legge che non si presenta in forma interpretativa, ma che si presenta in forma dispositiva, autonoma. Siamo quindi non solo nel nostro diritto di parlamentari di legiferare, ma anche, dal punto di vista dell'opportunità politica, nella necessità di fare questa legge. Per la legge precedente si è detto: siamo in tema di equità, ma non di opportunità; per questa legge diciamo: siamo in tema di equità ed anche di opportunità.

E preciso i termini, per chiarire bene il mio pensiero. Non parlo di opportunità politica, riferendomi alla pressione che potrebbe venire dalla categoria interessata, come giustamente ha detto l'onorevole Sottosegretario Tosato, che dal suo punto di vista di uomo di Governo ha il dovere di tener conto anche di quelli che sono elementi estranei al giudizio, cioè della possibilità di uno sciopero. Io di questa possibilità ho il dovere, in questa sede, di non occuparmi. Mi occupo solo della questione dal punto di vista tecnico-giuridico e politico-giuridico.

Abbiamo una disposizione legislativa che dà a tutti i funzionari dello Stato una determinata indennità; si viene a contestare la concessione di questa indennità a tutto il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in cui oggi sono compresi anche gli aiutanti che stanno tanto a cuore al mio amico Adinolfi.

ADINOLFI. Oggi siamo in un clima di violenza che bisogna eliminare con la rapidità dei nostri provvedimenti !

AZARA. D'accordo. Io ho sempre sostenuto il principio *bis dat qui cito dat*; quando si è persuasi che una cosa si deve fare, bisogna farla subito. È questa la ragione per cui credo che non sia il caso di approvare sospensive di alcun genere. La Commissione di finanze avrà campo di dimostrare la fondatezza della sua obiezione, ma qui noi dobbiamo discutere la sostanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione la proposta di sospensiva.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io voterò a favore della proposta di sospensiva.

Io ho l'impressione, infatti, che la questione, pur meritevole di considerazione, non sia ancora sufficientemente elaborata. Si sono portati dei casi in cui può fondatamente dubitarsi se il cumulo sia o non ammissibile; ma forse non si sono valutati tutti i casi che possono e debbono essere considerati, e poichè il Ministero di giustizia fa sapere che quella in discussione è una di quelle questioni che, a punto, possono e debbono essere prese in considerazione, io ritengo che il provvedimento debba venire in un secondo momento al Parlamento, cioè attraverso una proposta che si faccia in sede governativa. In sostanza, il Governo deve dire in che limiti è disposto ad accettare il principio da cui muovono i proponenti del disegno di legge. Se la proposta fosse elaborata in sede governativa, molto probabilmente cadrebbe anche quel ricorso in sede giurisdizionale che, a mio avviso, rappresenta un ostacolo all'esame della questione.

BOERI. Anch'io voterò a favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di sospensiva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Spallino, per illustrare il merito del disegno di legge, una volta superata la questione pregiudiziale.

SPALLINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, vi do subito lettura della richiesta che il ministro Piccioni ha inviato a suo tempo al Ministero del tesoro:

« Questo Ministero con lettera 5 maggio u. s. n. 2113-g/6373 richiese al Ministero del tesoro di predisporre il decreto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, per la corresponsione dell'indennità di funzione o assegno perequativo, tra l'altro personale, ai cancellieri e segretari giudiziari e agli aiutanti di cancelleria e segreteria.

« A tale richiesta (nella quale si insistette con successive note del 9 giugno e del 5 agosto), sia il Ministero del tesoro (22 agosto u. s.), sia il ministro Petrilli (nota 5 agosto u. s.) hanno obiettato che i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie percepiscono i proventi di cancelleria, i quali rientrerebbero tra gli assegni non cumulabili con la indennità di funzione ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della legge 11 aprile 1950, n. 130. Ciò sotto un duplice aspetto:

1° perchè i proventi di cancelleria sarebbero corrisposti con carattere di generalità a tutti i funzionari, e cioè ad una intera categoria di personale per il solo fatto dell'appartenenza alla categoria medesima (tesi principale sostenuta concordemente dal ministro Petrilli e dal Ministero del tesoro);

2° perchè comunque i proventi di cancelleria non costituirebbero il corrispettivo di particolari servizi, ma sarebbero in relazione all'espletamento del normale servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie (tesi subordinata alla precedente, prospettata dal Tesoro).

« Il Ministero del tesoro pertanto, nella predetta Nota del 22 agosto 1950, ha espresso l'avviso che i proventi di cancelleria non siano cumulabili con l'indennità di funzione o con l'assegno perequativo ed ha predisposto il decreto col quale l'indennità e l'assegno per le predette categorie spettano solo nella misura ridotta alla eventuale eccedenza rispetto allo ammontare dei proventi.

« Questo Ministero deve peraltro insistere nella tesi già prospettata non sembrando risolutivi della questione gli argomenti addotti al contrario.

« Non è esatto anzitutto che i proventi di cancelleria abbiano quel carattere di generalità che ad essi si vuole attribuire per dedurre, in linea di massima, la incompatibilità con la indennità di funzione. I proventi infatti non sono corrisposti all'intera categoria interessata, cioè a tutti i cancellieri e segretari giudiziari, per la sola appartenenza alla categoria medesima, poichè non ne beneficiano i funzionari distaccati presso altre Amministrazioni, quelli in congedo straordinario e quelli in aspettativa (articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486). Invece i compensi attribuiti per l'appartenenza ad una determinata categoria o amministrazione spettano indipendentemente dalla prestazione effettiva del servizio e subiscono solo le stesse eventuali riduzioni cui è sottoposto lo stipendio in alcuno dei casi sopraindicati, come ad esempio, le indennità di toga e di carica attribuite ai magistrati.

« Si rileva nella nota del Ministro Petrilli che il carattere di generalità dell'assegno risulterebbe confermato anche dalle norme (articolo 9 e segg. decreto-legge 9 aprile 1948, n. 486), che mirano ad attuare " attraverso la redistribuzione del terzo dell'ammontare dei proventi e la determinazione del limite massimo di lire 20.000 una certa parificazione degli importi a ciascuno spettanti ". Senonchè tale obiezione non sembra decisiva in rapporto alla formulazione del testo legislativo (articolo 10, 3° comma), il quale, per escludere la cumulabilità, richiede tassativamente che il compenso sia attribuito in ragione dell'appartenza a determinate categorie o amministrazioni, tenendo cioè presenti i funzionari solo in quanto appartengono a un determinato gruppo o a un determinato ruolo. Se si chiarisce invece (come risulta da quanto si è già accennato) che i proventi di cancelleria non sono attribuiti a tutti i cancellieri come tali, ma soltanto in quanto prestano servizio negli uffici giudiziari o assimilati, appare chiaro che i compensi perdono quel carattere di generalità che è richiesto dalla legge per la esclusione del cumulo. Da ciò deriva che la obiezione contenuta nella nota del Ministro Petrilli perde efficacia, perchè anche la distribuzione del terzo dei proventi e il limite massimo, non escludono che i proventi stessi spettino soltanto ai cancellieri che prestano la loro attività di istituto. Esiste cioè un gruppo di funzionari che, pur essendo compreso nel ruolo dei cancellieri e quindi pur facendo parte della categoria, non percepisce proventi; a differenza di quanto avviene per i magistrati, i quali, anche se fuori ruolo o distaccati continuano a percepire le indennità di carica e di toga. Nè ha importanza il numero di quei funzionari esclusi dalla ripartizione dei proventi, perchè la questione potrebbe essere portata al caso limite, ipotizzando che una parte notevolissima, o addirittura la maggior parte dei funzionari, si trovi in un determinato momento a prestar servizio presso altre amministrazioni, e in tal caso la maggior parte dei funzionari non percepirebbe proventi.

« Per le osservazioni sopra esposte questo Ministero è d'avviso che questi compensi non rientrano nel divieto sancito dal 3° comma dell'articolo 10 della citata legge.

« Resta ora da esaminare se possano essere compresi nel 4° comma dell'articolo stesso, ai fini dell'ammissione del cumulo con la indennità di funzione.

« L'ammissibilità del cumulo sembra indiscutibile per i proventi che derivano dalla percentuale spettante per il servizio di recupero delle spese di giustizia in materia civile e penale. Si tratta infatti indubbiamente di compensi che " hanno natura di corrispettivo di particolari servizi ". Infatti il recupero delle somme dovute allo Stato per pene pecuniarie e per spese di giustizia in materia civile e penale non costituisce per se stesso un servizio proprio dell'Amministrazione della giustizia, ma viene esercitato dalle cancellerie giudiziarie per delega dell'Amministrazione finanziaria (articolo 51 della istruzione per la esecuzione della tariffa in materia civile approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, articoli 38 e 40 di quella per l'esecuzione per la tariffa in materia penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701); tanto vero che il servizio stesso può essere dato in appalto ad esattori giudiziari con aggio da convenirsi (articolo 7 legge 29 giugno 1882, n. 835 e articolo 53 e seguenti. Regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103).

« Per quanto riguarda poi i proventi costituiti dai diritti che le cancellerie riscuotono per le copie e per servizi vari la questione, pur non presentando quella chiarezza di profilo giuridico che si riscontra in ordine ai proventi derivanti dal campione, sembra possa avere la medesima soluzione. Anche tali proventi infatti rientrano nelle eccezioni stabilite dal citato 4° comma dell'articolo 10, in quanto costituiscono corresponsioni a titolo di corrispettivo di particolari servizi e di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio. Bisogna al riguardo ricordare che, con le somme riscosse, le cancellerie delle preture e dei tribunali devono sostenere le spese di ufficio (articolo 9 regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25); mentre alle spese di ufficio per le Corti di appello, le Procure generali, la Corte di cassazione e le Procure della Repubblica provvede il Ministero di grazia e giustizia (articolo 100 citato regio decreto 9 febbraio 1896). È chiaro quindi come la istituzione dei diritti di cancelleria, almeno per quanto riguarda le preture e i tribunali,

sia collegata alla gestione di un fondo per le spese di funzionamento dei rispettivi uffici, e sia, quindi, in funzione di un onere dello Stato; ed infatti alcuni dei diritti ora esistenti furono istituiti o ripristinati dalla legge 8 agosto 1895, n. 556, che trasferì dallo Stato a carico dei singoli uffici le spese delle preture e dei tribunali.

« In tutti gli uffici giudiziari inoltre, con i proventi di cancelleria, sono anche retribuiti i dattilografi o amanuensi mediante i quali le cancellerie e segreterie, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, provvedono alla copiatura (articolo 99 regio decreto 8 maggio 1924, n. 745). Per tale retribuzione non può prelevarsi una quota superiore ai cinque decimi delle somme spettanti alla cancelleria per diritti di copia, ma qualora vengano assunti amanuensi o dattilografi stabiliti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, la retribuzione da corrispondersi ai medesimi può assorbire l'intero ricavato dei diritti di copia.

« Non sembra dubbio pertanto che il sistema vigente in ordine alla gestione delle spese di ufficio impone per le cancellerie e segreterie un servizio di contabilità che non è proprio delle loro funzioni di istituto e che importa rischi e responsabilità; come del resto tutti i numerosissimi servizi indicati nella tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, per i quali sono stabiliti diritti di cancelleria, onde è evidente che in ordine ad essi la legge abbia stabilito un compenso. Per quanto riguarda il servizio della copiatura, che è particolarmente intenso e delicato, occorre rilevare che, se dovesse restare esclusivamente affidato ai cancellieri, senza l'ausilio di amanuensi o dattilografi, richiederebbe un aumento notevolissimo del personale.

« Nel caso invece che si intendesse togliere ai funzionari tale servizio, questo dovrebbe essere assunto direttamente dallo Stato e comporterebbe quindi nuovi oneri.

« S'intende perciò chiaramente come la legge abbia ritenuto necessario, anche per questo servizio, attribuire ai funzionari dei diritti in relazione alle maggiori spese e responsabilità cui vanno incontro.

« Per tutte le considerazioni esposte, pertanto, si confida che la questione sarà riesaminata e decisa nel modo il più possibile aderente alle esigenze del servizio e alle richieste dei funzionari giudiziari.

Il Ministro

PICCIONI ».

Premesso questo, passo ad illustrare la materia trattata dal disegno di legge in esame.

La *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1950, n. 88, pubblicava il testo della legge 11 aprile 1950, n. 130 – concernente i miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato – che all'articolo 10 testualmente si esprime:

Art. 10. – « Ai dipendenti di ruolo dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, nelle misure stabilite dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

« È altresì corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle *B*, *C*, *D*, *E* ed *F*, allegate alla presente legge, nonchè al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella *C*, nella misura prevista dalle tabelle medesime.

L'indennità e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento o compenso, a carattere continuativo, o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni comprese quelle con ordinamento autonomo.

« È ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennità, assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi – ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario o postelegrafonico – o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio.

« Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un

importo complessivo inferiore alla indennità di funzione o all'assegno perequativo, l'indennità o l'assegno stessi spettano nell'importo ridotto alla differenza.

« Per il personale insegnante di ruolo delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado VIII o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennità accademica e della indennità di studio attualmente corrisposte è aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto alla indennità accademica e all'indennità di studio.

« A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo *A* e di lire mille mensili per il gruppo *B*. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado XII. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopraindicati gli aumenti di lire due mila o mille mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio.

« Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonchè agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, l'indennità di studio è aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire due mila e mille mensili a decorrere dal 1° luglio 1950.

« L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di Stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

« In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione o di un assegno perequativo.

« Alla categoria di concetto del personale degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al VI, VII e VIII, l'indennità di funzione prevista per il gruppo *A*, e per i gradi equiparati al IX, X e XI, quella prevista per il gruppo *B*; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti uffici è corrisposta l'indennità perequativa prevista rispettivamente per il gruppo *C* e per i subalterni.

« Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle sezioni provinciali dell'alimentazione è attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie I-*b*), II, III e IV della tabella *F* allegata alla presente legge.

« Le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna amministrazione, con decreti pel Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato ».

Pubblicata la legge, il Guardasigilli, ritenendo che l'indennità di funzione dovesse spettare anche ai cancellieri e ai segretari, con lettera 5 maggio 1950, n. 2119, g. 6973, richiedeva al Ministro del tesoro, in osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 10, di predisporre il decreto per la corresponsione dell'indennità di funzione o assegno perequativo ai cancellieri e segretari giudiziari.

Purtroppo però il Ministero del tesoro, e lo stesso onorevole Petrilli, si dichiaravano di contrario avviso perchè: 1° i proventi di cancelleria sarebbero corrisposti con carattere di generalità a tutti i funzionari della stessa categoria; 2° perchè tali proventi non costituirebbero, comunque, il corrispettivo di particolari servizi, ma deriverebbero dall'espletamento di servizi normali delle cancellerie e delle categorie giudiziarie.

La questione fu portata al Parlamento, e il ministro Piccioni, in occasione della discussione alla Camera dei deputati del bilancio della giustizia, l'11 ottobre 1950, accettava come raccomandazione un ordine del giorno dell'onorevole Ricciardi ed altri, con cui si facevano voti « per la corresponsione dell'indennità istituita con legge 11 aprile 1950 ai cancellieri », dichiarando testualmente:

« Per quanto attiene all'indennità di funzione richiesta dai cancellieri e non concessa loro, gli argomenti che da alcuni oratori sono

stati svolti a questo riguardo furono a suo tempo completamente affacciati dal Ministero nelle discussioni che vi sono state, ma finora con scarsa fortuna ai fini dell'accoglimento di questa particolare richiesta.

« Posso dire che insisteremo ancora per quanto sarà possibile, convinti come siamo che gli argomenti a favore della richiesta dei cancellieri sono validi nei confronti di quello che è l'esame critico della disposizione di legge che viene da essi invocata ».

Il Senato si occupò della questione, in sede di interrogazioni, attraverso una precisa istanza del senatore Romano Antonio, cui rispose il Sottosegretario di Stato Avanzini, che assicurava essere la questione oggetto di riesame da parte del Ministero del tesoro, d'intesa con il ministro Petrilli. Ma, poichè nella risoluzione della questione non si faceva un passo avanti, i senatori Donati, Varriale e Zelioli, avvalendosi della loro facoltà, presentavano l'8 marzo 1951 alla Presidenza il disegno di legge n. 1575, con il quale, ritenuto per ragioni di diritto e per ragioni di equità applicabile ai cancellieri e segretari l'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10, della legge 11 aprile 1950, n. 130, proponevano, con legge, l'obbligatorietà di tale corresponsione.

Come relatore osservo che nella specie non si tratta di fare una legge nuova estensiva delle provvidenze disposte a favore dei dipendenti statali con la legge n. 130, bensì di interpretare autenticamente quella stessa legge. Si è in passato discusso dai trattatisti, se possa darsi alla interpretazione autentica il carattere di vera interpretazione, essendosi ritenuto che la interpretazione di una legge fatta dal legislatore non sia che una nuova legge con carattere retroattivo, per cui l'intervento del legislatore nell'interpretazione di una legge altera il carattere proprio della interpretazione, che è sempre un'attività teorica o scientifica, sia che si concretti in determinate decisioni, sia che si concreti in elaborazioni dottrinali.

Ma giustamente questa teoria è stata ripudiata in quanto nessuno può negare che nelle interpretazioni autentiche si rivela il nesso intimo tra la nuova e vecchia legge, a causa della dichiarazione che fa la nuova legge, che il pensiero suo e il volere suo sono precisamente il volere e il pensiero della vecchia legge sulla quale è caduto il dubbio. In altri termini, si ricerca e si precisa attraverso la interpretazione, quale era la *ratio legis* tenendosi conto dell'*occasio legis*.

Non par dubbio quindi che il Senato possa dare una autentica interpretazione attraverso il disegno di legge Donati alla legge 11 aprile 1950, n. 130. Le ragioni, che a parere mio, militano a favore dell'accoglimento di tale disegno di legge, sia pure in parte emendato, sono:

1° La non generalità della corresponsione dei compensi all'intera categoria. Essi infatti vengono distribuiti tra coloro che esplicano particolari lavori, tanto è vero che alla ripartizione non partecipano i funzionari in aspettativa, in congedo straordinario, distaccati presso altre amministrazioni, in trasferta, ecc.

In sostanza tali compensi non vengono attribuiti in ragione dell'appartenenza del personale all'Amministrazione, ma vanno attribuiti per compensare particolari lavori, non naturali della funzione, e non spettanti alla generalità dei funzionari.

Si osservi ancora che per il disposto dell'articolo 9 del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25, i proventi di cancelleria non sono attribuiti direttamente ai funzionari, ma sono destinati, in primo luogo, al soddisfacimento delle spese di ufficio, e, in secondo luogo, per la eventuale eccedenza, ai funzionari della cancelleria.

Può quindi accadere che in qualche ufficio povero di proventi, i funzionari non percepiscano nulla e non incassino neppure la somma necessaria a coprire le spese di ufficio.

2° Il 4° comma dell'articolo 10 della legge n. 130, consente il cumulo tra l'indennità di funzione e i proventi « che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge, o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio ».

Non vi è dubbio, a parere mio, che tra i proventi dei cancellieri, oltre al decimo di tutte le somme riscosse in materia civile e penale per conto dell'Erario, vi sia il servizio

dei «campioni», che non è un servizio giudiziario, ma un particolare servizio o un servizio conferito dall'Amministrazione, delegato dalla finanza dello Stato. Ancora il diritto di copia viene attribuito ai cancellieri quale corrispettivo di un particolare servizio, che per lo più è espletato da amanuensi e da dattilografi pagati con parte dei proventi dei cancellieri.

Infine, con una parte del ricavo di tali proventi, si pagano le spese di ufficio delle Preture e dei Tribunali, cosicchè lo Stato realizza una notevole economia con tale sistema.

Nè si può dire che il servizio di contabilità che grava sui funzionari per registrare tali proventi, sia un servizio di istituto; esso è un servizio che importa una notevole responsabilità, compensata con una retribuzione che è esclusivamente a carico delle parti.

Ragioni di diritto e ragioni di equità convincono della bontà della tesi sostenuta dal Ministero della giustizia e dai funzionari interessati.

Sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Donati, Zelioli e Varriale ha dato parere contrario la 5ª Commissione permanente del Senato, sostenendo che esso è in evidente contrasto con il principio riaffermato dalla stessa Commissione in sede di ratifica dei decreti relativi ai diritti casuali.

La 5ª Commissione afferma che, se si facesse eccezione per la categoria dei cancellieri, si vulnererebbe il principio della incumulabilità e si correrebbe il pericolo della estensione della cumulabilità a tante altre categorie, con grave onere per lo Stato. Ma l'analogia tra quanto fu stabilito per i diritti casuali e il caso di cui ci occupiamo non regge, perchè nel caso in esame il cumulo è previsto dalla stessa legge (comma 4°, articolo 10, legge 11 aprile 1950, n. 130).

Con successivo parere, sempre la stessa 5ª Commissione osserva che, portando il provvedimento un onere finanziario a carico di due esercizi finanziari, dei quali uno già chiuso, mancherebbe la copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e chiede infine che, essendo pendente davanti al Consiglio di Stato un giudizio, si sospenda ogni delibera.

Ma se la Commissione ritiene che il disegno di legge Donati non è una nuova legge, bensì una interpretazione della legge n. 130, l'osservazione della 5ª Commissione più non reggerebbe, perchè i mezzi con i quali provvedere al pagamento di tali indennità, sarebbero già stati previsti in occasione della approvazione della legge n. 130, tanto più che ad evitare ogni equivoco, il relatore ha proposto la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge Donati.

Infine non è concepibile che il Senato, come uno dei due rami del Parlamento cui è demandata dalla Costituzione la potestà di legiferare, si arresti nella sua attività, per il fatto che sarebbe pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Nessuna ragione di opportunità può consigliare che il Senato rinunzi alla sua funzione legislativa (articolo 70 della Costituzione).

Certo sarebbe stato opportuno che la diversità di vedute tra i due Ministeri fosse venuta meno, magari attraverso un parere del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura erariale; ma poichè ciò non è stato fatto, non vi è alcuna norma che obblighi il Senato a non approvare una legge che valga ad eliminare ogni dubbio, interpretando autenticamente una precedente legge nella stessa materia.

Concludendo, quale relatore raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge, con un emendamento soppressivo riguardante l'articolo 3° proposto, che non ha ragione di essere, in quanto, come si è detto, il disegno di legge non ha altra finalità che quella di interpretare autenticamente l'articolo 10 della legge n. 130, e non di fare una legge estensiva dei miglioramenti disposti a favore degli statali con la legge 11 aprile 1950 anche ai cancellieri e ai segretari, per cui sia necessario ricorrere ad una variazione di bilancio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ad un certo momento, nel corso della discussione, è stata fatta una osservazione circa una carenza da parte del Governo; si è detto che, quando vi sia un conflitto tra un Ministro ed un altro Ministro, la decisione dovrebbe essere rimessa al Consiglio dei Ministri o meglio al Presidente del Consiglio stesso. Ora io debbo rilevare, in conformità a quanto ho detto precedentemente, che la controversia era in pien svolgimento e che a un certo momento si venne ad una intesa di carattere sostanziale nello stesso interesse delle cate-

gorie. Si era detto: gli interessati facciano ricorso al Consiglio di Stato, e questi hanno fatto tale ricorso. Ora questa mattina si è detto che il Consiglio di Stato, di fronte alla presentazione del disegno di legge, sembra che non abbia fissato l'udienza. Non so se la notizia sia esatta. Comunque, debbo rilevare soltanto che una carenza del Governo non c'è, perchè di fatto la questione, per sostanziale accordo, se non per accordo formale, era rimessa alla autorità giudiziaria competente, cioè al Consiglio di Stato.

DONATI. Mi permetto di intervenire per ricordare che l'articolo 31 del Regolamento, nell'ultima formulazione approvata non molto tempo fa, stabilisce che, quando la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario ad un disegno di legge assegnato ad altra Commissione in sede deliberante, il disegno di legge è rimesso al Senato qualora la Commissione competente non concordi col suddetto parere.

SPALLINO, *relatore*. I pareri della 5ª Commissione, ripeto, sono due: uno è in data 8 maggio e l'altro in data 9 maggio 1951. Quest'ultimo dice: « La Commissione finanze e tesoro ritiene che il disegno di legge in esame sia in evidente contrasto con il principio della incomulabilità, riaffermato recentemente dalla Commissione stessa in sede di ratifica dei decreti relativi ai diritti casuali. Infatti fare eccezione per la categoria dei cancellieri significa vulnerare il principio suddetto già sancito espressamente dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, con la inevitabile conseguenza di dover successivamente estendere la concessione della cumulabilità a tutte le altre categorie (finanziari, per i quali pende un ricorso presso il Consiglio di Stato, Ministero del tesoro, Corte dei conti, ecc.) con rilevantissimo nuovo onere a carico dello Stato.

« Poichè inoltre il provvedimento porterebbe un onere finanziario a carico di due esercizi finanziari, dei quali uno già chiuso, non risulta con quali mezzi, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarà fatto fronte a tale nuovo onere.

« Per tale motivo ed anche per l'evidente inopportunità di estendere un beneficio con una legge interpretativa mentre è in corso il giudizio del Consiglio di Stato per una analoga estensione, la Commissione esprime parere contrario al provvedimento in esame ».

Vorrei rispondere all'osservazione del senatore Rizzo che, in sostanza, io ho proposto, come la Commissione ha sentito, di emendare il testo del disegno di legge togliendo l'articolo 3 in cui si propone una variazione di bilancio. Io sostengo infatti che si tratta non di una legge nuova, ma di una interpretazione autentica di quella legge, che aveva già una determinata copertura. Non si tratta quindi di trovare nuovi mezzi finanziari.

Comunque se questo è il parere della Commissione, andiamo dinnanzi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a questa situazione: in base all'articolo 31 del Regolamento, se la nostra Commissione esprime avviso contrario al parere trasmessoci dalla 5ª Commissione finanze e tesoro, allora la competenza a deliberare su questo disegno di legge passa automaticamente alla Assemblea plenaria, mentre l'esame della nostra Commissione si trasforma da esame in sede deliberante a esame in sede referente.

DONATI. Noi stiamo qui deliberando su una nuova legge autonoma o invece su una legge interpretativa ? Se si tratta di una legge interpretativa, io e il collega proponente non abbiamo alcuna difficoltà di accedere alla proposta dell'onorevole relatore, di sopprimere cioè l'articolo 3, il quale prevede eventuali variazioni di bilancio; se invece non siamo in sede di formazione di una legge interpretativa, ma di una nuova legge, allora mi permetto di riferire agli onorevoli componenti della Commissione la notizia – che ho ragione di ritenere sia vera – che il Ministero del tesoro avrebbe già i fondi necessari per la copertura, poichè quando si è approvata la legge si è prevista la possibilità di questi cumuli. Se siamo, quindi, in sede di interpretazione, non credo che ci si possa arrestare di fronte al parere contrario della Commissione di finanza

Noi, infatti, con l'attuale provvedimento ci inseriamo, per così dire, nella legge fondamentale e la interpretiamo, dicendo che quel cumulo è consentito anche per i cancellieri e quindi si va ad attingere presso quei fondi previsti dagli stati di previsione nel bilancio corrente ed in quello precedente. Questo, qualora si tende a risolvere la questione nel senso che

si tratta di formazione di legge interpretativa e non già di legge autonoma. Qualora , invece, si decidesse nel senso che questa non è una interpretazione della legge fondamentale, ma una vera e propria legge autonoma, estensiva dei benefici stabiliti dall'altra legge, allora si dovrà accedere all'opinione dell'onorevole Rizzo e la competenza a deliberare verrebbe assunta dall'Assemblea plenaria.

PRESIDENTE. A me pare che quando vi sia conflitto tra due Commissioni, noi non possiamo esaminare le ragioni del conflitto ma siamo spossessati *ipso facto* dell'esame del disegno di legge, divenendo arbitra della questione l'Assemblea.

NOBILI. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha sentito il bisogno, avendo afferrato l'importanza della questione, di dire che in materia non vi è una carenza del Governo rispetto alla iniziativa che esso avrebbe dovuto prendere, quando si è delineato il conflitto tra i due Dicasteri. Io dico che noi stiamo mettendo, data questa situazione, il carro avanti ai buoi. Mettiamo in movimento una macchina molto pesante: andiamo al Senato per varare una legge che avrebbe dovuto avere carattere interpretativo e che non avrebbe dovuto incontrare opposizione da parte di nessuno in sede di Commissione.

Io dico all'onorevole Sottosegretario di Stato: l'aver sottoposto la questione al Presidente del Consiglio, l'aver consigliato agli interessati di andare in sede giurisdizionale, dinnanzi al Consiglio di Stato, non ha risolto la questione. Infatti coloro che ricorrono in sede giurisdizionale non si trovano di fronte ad una volontà negativamente manifestata dell'organo che l'avrebbe dovuta manifestare, ma semplicemente al disaccordo di due Amministrazioni dello Stato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Ministero della giustizia, anzichè sentire il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, ha deliberato il ricorso d'accordo con il Ministero del tesoro. Non vi era quindi più questione di Governo, poichè si rimetteva la decisione alla autorità giurisdizionale competente.

NOBILI. Ma io mi permetto di far rilevare la non opportunità di aver creato una situazione di questo genere. Il Consiglio di Stato avrebbe tutto il diritto di opporre pregiudizialmente la mancanza di una decisione dell'organo esecutivo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato definitivamente il parere contrario del Ministero del tesoro.

NOBILI. Allora lo stato delle cose è questo: il Ministero della giustizia ha accettato il parere del Ministero del tesoro.

BERLINGUER. La legge su cui noi dobbiamo decidere adesso avrà un emendamento, quello proposto dal relatore ed accettato dai proponenti, vale a dire la soppressione dell'articolo 3. Mi sembra che siamo tutti d'accordo, che in tal caso, non possa sorgere dubbio che si tratterà di una legge di carattere interpretativo.

Credo che, come legge interpretativa, potremmo votarla in sede deliberante. Faccio per altro questa ipotesi: supponiamo che l'autorità giurisdizionale, il Consiglio di Stato, anzichè sospendere la propria decisione, avesse preso una decisione interpretativa nel senso di accogliere la richiesta degli interessati; ebbene, in tal caso, questa decisione sarebbe anticostituzionale. Se cioè il Consiglio di Stato avesse accolto le ragioni degli interessati, tale decisione potrebbe restare inoperante.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'obbligo del Governo di dare esecutività alla decisione del Consiglio di Stato viene meno se non sono stanziati dei fondi. Sarà invece obbligo del Governo, per dare esecutività al giudicato del Consiglio di Stato, presentare al Parlamento le variazioni di bilancio necessarie.

AZARA. Se anche noi sopprimessimo l'articolo 3 – e non lo possiamo fare – la situazione dal punto di vista regolamentare resterebbe la stessa. Ma, dal momento che la questione di competenza è stata sollevata, non possiamo esimerci dal risolverla.

SPALLINO, *relatore.* Io ho già espresso nella relazione il mio pensiero; non sono d'accordo con il parere trasmessoci dalla 5ª Commissione permanente finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Non mi rimane pertanto che domandare formalmente alla Commissione se accetta il parere trasmessoci dalla Commissione finanze e tesoro.

Metto ai voti la proposta di accettare il parere suddetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Resta inteso dopo l'avvenuta votazione che, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » (N. 1503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boeri.

BOERI, *relatore*. Le disposizioni tuttora vigenti in tema di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari, sono contenute nel testo unico approvato col regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, modificato in parte dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1367.

Da qualche tempo l'Associazione bancaria Italiana aveva prospettato l'opportunità di procedere ad una revisione di queste disposizioni, allo scopo di snellire la procedura, che in alcuni casi si era rivelata alquanto macchinosa e dispendiosa.

Fu la stessa Associazione che predispose lo schema di un nuovo provvedimento legislativo, da sostituire al testo unico richiamato.

Approvato dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia e dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, il progetto venne presentato all'altro ramo del Parlamento il 14 novembre 1950 e fu approvato dalla III Commissione permanente (diritto procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1951, dopo varie sedute, nelle quali – fermo il concetto ispiratore della riforma – vennero emendate in parte talune disposizioni contenute nel progetto originario.

Così emendato e migliorato, pare al vostro relatore che il progetto possa essere approvato nel testo votato dalla Commissione della Camera, tranne alcune modifiche, delle quali si dirà nell'esame dei singoli articoli.

Nella discussione davanti alla Commissione della Camera, la principale questione sollevata da chi non si mostrava completamente persuaso della opportunità del progetto fu questa: se non fosse opportuno che si facesse una regolamentazione completa della procedura di ammortamento dei titoli, indipendentemente dall'essere essi rappresentativi di depositi bancari o titoli di credito dello Stato.

Perchè, si chiedeva, venendo oggi ad esaminare questa materia non procediamo ad una revisione completa delle norme vigenti, per portare, in tutte, quello snellimento di procedura, a cui mira il disegno di legge ?

Si oppose per altro che in Italia abbiamo avuto sempre la distinzione legislativa tra titoli rappresentativi di depositi bancari e titoli di credito dello Stato, e non esiste nessuna ragione di modificare questo criterio, tanto più che la regolamentazione relativa a titoli di Stato non potrebbe essere sancita che dalla legge sulla contabilità generale, dalla legge sul debito pubblico e da altre norme, che difficilmente potrebbero essere fatte concordare con quelle inerenti ai depositi bancari. Si oppose poi che una disciplina inerente anche ai titoli di credito dello Stato avrebbe portato alla necessità di allargamenti notevoli del tema in discussione, col conseguente ritardo, probabilmente tutt'altro che breve, di una riforma legislativa, di cui la pratica aveva dimostrato la necessità. Quindi questa tesi sospensiva venne abbandonata ed il passaggio alla discussione degli articoli approvato senza contrasti.

La riforma ubbidisce innanzi tutto al proposito di sostituire, per semplicità, una unica pronuncia del magistrato alla doppia pronuncia, che era voluta dal testo unico del 1909.

Secondo quella procedura il magistrato doveva emettere innanzitutto un decreto, con cui si diffidava l'ignoto detentore a produrre, in un termine determinato, il titolo andato smarrito. Decorso il termine, interveniva un successivo decreto del magistrato, con cui si

ordinava il rilascio del duplicato del titolo, non essendovi stata opposizione.

Con le nuove norme, che si ispirano al procedimento di ingiunzione, l'intervento dell'autorità giudiziaria è unico.

In caso di smarrimento, di distruzione o di sottrazione di buoni fruttiferi nominativi o di libretti di risparmio pure nominativi, l'interessato è tenuto a denunciarlo all'Istituto emittente per ottenere il duplicato, indicando gli estremi atti ad identificare il buono o il libretto ed a stabilire le circostanza della perdita, oltrechè il diritto del denunciante. L'Istituto, in seguito alla denuncia, deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o al libretto, e pubblicare un avviso, con cui si diffida l'ignoto detentore a farne consegna all'istituto emittente o a notificare la propria opposizione alla denuncia. Decorso inutilmente il termine per tale opposizione o respinta l'opposizione stessa, l'istituto deve emettere un duplicato del titolo.

In questi casi, pertanto, a meno che non sia proposta opposizione, nessun intervento dell'autorità giudiziaria viene prescritto. La natura stessa di titolo nominativo spiega la procedura.

Qualora invece si abbia smarrimento, distruzione o sottrazione di libretto di risparmio o di deposito al portatore o considerato tale, l'interessato, oltre a denunciare il fatto all'Istituto, deve presentare al Presidente del Tribunale o al Pretore un ricorso circostanziato e corredato da prove. Il Presidente del Tribunale o il Pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, emette un decreto, che dichiara l'inefficacia del libretto ed autorizza l' stituto a rilasciarne un duplicato, dopo trascorso un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 dalla data di pubblicazione di un estratto del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ove non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Anche in questo caso, decorso senza opposizione il termine o respinta l'opposizione, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

Queste disposizioni sono quelle di carattere sostanziale. Il progetto ne introduce altre consigliate dalla esperienza e dal desiderio di evitare contestazioni e dubbiezze di interpretazione. Una di queste – determinata appunto dal proposito di evitare talune dubbiezze – modifica la disposizione attuale, secondo cui la denuncia va fatta all'Amministrazione dell'istituto emittente e quindi alla sede dell'Istituto stesso. Si è preferito invece fissare come competente lo stabilimento dell'Istituto in cui il titolo è pagabile.

Il progetto precisa poi le condizioni subiettive ed obiettive di chi può essere ammesso a fare l'opposizione e le condizioni essenziali per proporla: deposito del libretto o buono fruttifero, tranne il caso di opposizione proposta dallo stesso Istituto emittente.

Si è già accennato al termine entro cui proporre l'opposizione, che va da 90 a 180 giorni, mentre la legislazione vigente prescrive sempre il termine minimo di 180 giorni.

Alcune norme riguardano la semplificazione delle forme di pubblicità, anche in relazione all'importo del titolo. Finalmente il progetto estende dalle lire 5000 ora stabilite alle lire 10.000 il riconoscimento alle aziende di credito della facoltà di disciplinare con norme speciali il rilascio dei duplicati, sul che si potrebbe considerare se non sia il caso di elevare l'importo della somma a 50.000 lire.

Circa il campo di applicazione di queste norme, l'Associazione Bancaria aveva proposto questa formula: « Le procedure contemplate nel presente decreto debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore, concernenti titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito ». Il Ministro peraltro ritenne – e la Commissione della Camera accettò – che fosse il caso di usare una formulazione più lata, che consentisse di estendere la procedura a tutti i documenti rappresentativi di titoli o valori comunque denominati, rilasciati da enti o istituti che esercitano una attività creditizia controllata.

Per tale modo, la procedura stessa si estende anche ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine emessi dalle società per azioni esercenti il credito a medio termine, le quali non rientrano nella denominazione di Aziende di credito, ove questa denominazione

sia intesa nel senso determinato dall'articolo 5 della legge bancaria.

Si è già accennato ad un punto, sul quale vi può essere qualche dubbio.

Si tratta del capoverso dell'articolo 16, in cui si stabilisce che tutti gli atti occorrenti per conseguire i duplicati sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano in valore le lire 5.000.

Vi chiedo se non sia il caso, in relazione all'attuale valore della moneta, di aumentare almeno fino a lire 50.000 questo limite. Voi comprendete che una procedura per ottenere il duplicato del titolo, anche semplificata così come è disposto dal progetto, verrà a costare sempre alcune migliaia di lire.

Concludendo dopo ciò, il relatore vi propone di approvare il progetto di legge nel testo deciso dalla Commissione della Camera, con tre soli emendamenti.

All'articolo 11 dove si dice: « Quando si tratti di libretto la cui somma iscritta a credito non superi le lire 50.000 », si propone di sostituire alla dizione del progetto questa altra: « Quando si tratti di libretto la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del Pretore ».

All'articolo 16 ultima parte, si propone di sostituire alle parole: « ove i titoli non eccedano le lire 5.000 », questa altra dizione: « ove i titoli non eccedano le lire 50.000 ».

Finalmente si propone di aderire al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sull'articolo 19 sopprimendo le parole: « ad eccezione delle disposizioni relative al privilegio tributario, di cui all'articolo 16 ».

Molto sinteticamente la Commissione finanze e tesoro ha giustificato il suo parere con l'osservazione che motivi di equità consigliavano la soppressione. Anche il vostro relatore ritiene che non esistano ragioni, per cui si debba limitare la portata della disposizione introdotta nel progetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, la fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

(*È approvato*).

Art. 2.

La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.

L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la cancelleria.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al de-

nunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

(*È approvato*).

Art. 5.

Decorso il termine stabilito nel precedente articolo 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o ricuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante.

(*È approvato*).

Art. 6.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

Ricevuta la denuncia l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso.

A richiesta del denunciante, l'Istituto emittente può rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il denunciante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al Presidente del Tribunale od al Pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al Presidente del Tribunale od al Pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.

(*È approvato*).

Art. 8.

Decorsi venticinque giorni da quello in cui è stata fatta la denuncia senza che all'Istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto però non può dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del tribunale o della Pretura della mancata presentazione del ricorso.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Presidente del Tribunale od il Pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove, anche in base alla copia del conto di cui all'articolo 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonchè di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.

Il Presidente del Tribunale od il Pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, men-

zionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il Presidente del Tribunale od il Pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il ricorrente deve notificare il decreto che dichiara la inefficacia del libretto all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile; il decreto stesso od un estratto deve restare affisso per la durata di novanta giorni a cura dell'Istituto emittente, nei locali aperti al pubblico dello stabilimento predetto.

(*È approvato*).

Art. 11.

Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito non superi le lire 50.000, il Pretore, col decreto che ne dichiara l'inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purchè sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione.

A questo articolo, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire alle parole « Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito non superi le lire 50 000, il Pretore . . . » le altre: « Quando si tratta di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del Pretore, questa . . . ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Chi approva l'articolo 11, con l'emendamento modificativo del relatore, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'opposizione deve essere proposta davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi all'Istituto presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile e a chi ha presentato il ricorso.

L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del libretto presso la cancelleria.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al ricorrente dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

(*È approvato*).

Art. 13.

Decorsi i termini di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o ricuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.

(*È approvato*).

Art. 14.

Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il rilascio, a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.

(*È approvato*).

Art. 16.

Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla dichiarazione di inefficienza degli originali dei buoni o libretti perduti e al rilascio dei relativi duplicati sono a cura e a spese del denunciante o ricorrente.

Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di deposito, nominativi ed al portatore, sono esenti da ogni tassa di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 5000.

A questo articolo il relatore propone un emendamento al 2° comma tendente a elevare la somma di lire 5000 a lire 50.000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

Chi approva l'articolo 16 modificato è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 17.

Sono applicabili in caso di falsa denuncia di perdita di buoni o librettti le pene stabilite dal Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad Aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Le Aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 10.000.

(*È approvato*).

Art. 19.

Le procedure contemplate nella presente legge, ad eccezione delle disposizioni relative al privilegio tributario di cui all'articolo 16, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e società di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modicazioni.

A questo articolo il relatore propone un emendamento soppressivo delle parole: « ad eccezione delle disposizioni relative al privilegio tributario di cui all'articolo 16 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Chi approva l'articolo 19 modificato è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile » (Numero 1602) (*Di iniziativa del deputato Lecciso*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile », di iniziativa del deputato Lecciso, gia approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore ».

Ha facolta di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 677 del Codice di procedura civile, disciplinando l'esecuzione del sequestro giudiziario, prescrive che il giudice, con il provvedimento di autorizzazione o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato, di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Sul riflesso che il sequestro può essere disposto anche con decreto, e può essere nominato custode persona diversa dal detentore, l'onorevole Lecciso, presentava alla Camera dei deputati un suo disegno di legge inteso ad estendere in tale ipotesi, per manifesti motivi di pratica opportunità, la norma del precedente articolo 608, primo comma, che in tema di rilascio di immobili prescrive che l'ufficiale giudiziario comunichi, almeno tre giorni prima, alla parte tenuta a rilasciargli, il giorno e l'ora in cui procederà.

Tale disegno di legge, accettato dal Governo, fu approvato dalla III Commissione della Camera, in sede deliberante, nella seduta del 25 novembre 1949, e successivamente dal Senato. Senonchè, per puro errore materiale, verificatosi nel verbale della predetta Commissione e ripetuto nel testo riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186, del 16 agosto 1950, la norma aggiuntiva venne così indicata: «L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode o sia persona diversa dal detentore».

Manifesto è il contrasto tra tale dizione e la *mens* e la *ratio* della predetta norma aggiuntiva dell'articolo 677, contrasto che, come già si è rilevato, è conseguenza di puro errore materiale. A correggerlo è inteso appunto il disegno di legge in esame, presentato dallo stesso onorevole Lecciso e approvato dalla Camera nella seduta del 9 marzo 1951.

Sono quindi dell'avviso che questa Commissione possa essere unanime nell'esprimere la sua approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge in esame, del quale già ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,30.